



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Area Penale e Ambientale

Il Responsabile

Accordi di collaborazione professionale

TRA

Acquedotto Pugliese SpA, con sede in Bari, via Cogneti 36, c.f. e p. IVA 00347000721, in persona dell'avv. Pietro Giorgio Savino, responsabile dell'ufficio legale e procuratore speciale giusta atto conferito per Notar Fabio Mori il 12 gennaio 2022, registrato a Bari il 19 gennaio 2022 (allegato 1)

Ed **Avv. Alessandro Amato (c.f. MTA LSN 68 P 27 A 662 P)** e **Rosario Cristini (C.F. CRSRSR68H02A662V)**, del foro di Bari, rispettivamente con studio in Bari alla via Quintino Sella, 241 e in Bari, alla via Putignani n 141;

Oggetto: assistenza legale per il contrasto al fenomeno dei furti d'acqua commessi ai danni del servizio idrico integrato, nel territorio della Provincia di BARI e BAT: attività processuale conseguente agli accertamenti eseguiti da AQP o da sue imprese appaltatrici (accesso ai fascicoli, opposizione ad archiviazione, costituzione parte civile ed eventuale recupero crediti conseguente).

PREMESSO CHE

La società Acquedotto Pugliese SpA è gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, per concessione legislativa disposta ex lege, ex D.LGS 141/1999 e convenzione di gestione sottoscritta il 30 settembre 2002 (allegato 2), recentemente rinnovata con convenzione del 2 ottobre 2024, predisposte e sottoscritta dall'Autorità Idrica Pugliese, delibera n 88/2024 (allegato 2).

In tale veste AQP cura, in particolare, le attività di captazione, potabilizzazione e distribuzione della risorsa idrica tra gli agglomerati ricompresi nell'Ambito Territoriale pugliese. Il servizio è remunerato da tariffa del servizio idrico integrato, ex art 154 del dlgs 152/2006, come definita e progressivamente aggiornata con deliberazioni ARERA (cfr delibera n 639/2023/R/IDR – MTI- 4), integrate dall'Autorità Idrica Pugliese, AIP (oggi denominata anche Ente di Governo d'Ambito). L'AQP





gestisce le opere affidate, garantendone manutenzione e adeguamento utilizzando i fondi tariffari con l'impegno al rispetto del Piano Economico Finanziario disposto dall'AIP e rendicontandone l'impiego.

L'attivazione del servizio è preceduta dalla sottoscrizione di contratto, di cui è parte integrante il Regolamento del Servizio approvato dall'AIP (allegato 3).

Si registra da anni una dilagante tendenza a non pagare la tariffa dovuta come corrispettivo della somministrazione del servizio, costringendo AQP, a seguito di ripetute diffide, a ridurre e poi progressivamente interrompere la somministrazione, come da Regolamento del servizio e disposizioni contrattuali. AQP procede in tali casi all'apposizione di sigilli sulla rete di acquedotto, in corrispondenza dei punti di alimentazione degli insediamenti serviti. A distanza di giorni dall'intervento la società esegue, tramite impresa appaltatrice, sopralluoghi per l'accertamento dell'integrità dei sigilli. In moltissimi casi si rileva tuttavia il ripristino abusivo della fornitura. La casistica è così diffusa che si è dovuto affidare in appalto, a completamento delle attività di monitoraggio delle utenze morose, la denuncia degli abusi rilevati. Nel 2025 sono state presentate 485 denunce solo per gli accertamenti eseguiti in provincia di Bari. Altrettanto esteso è il fenomeno dell'abusivismo nelle restanti province.

Si è rilevato che l'avvio di procedimenti penali a carico dei responsabili di tali condotte, a valle di denuncia esposta, risulta un utile deterrente, inducendo molto spesso i soggetti denunciati a presentare presso gli uffici commerciali di AQP istanza di rateizzazione o pagamento del debito.

L'entità del fenomeno e gli adempimenti processuali necessari a perseguire i suddetti comportamenti, fino a giungere a sentenze di condanna, è di proporzioni tali da rendere necessario un supporto esterno all'attività svolta dagli uffici interni di AQP (collaborazione tra uffici commerciali e ufficio legale).

Al fine di intensificare il contrasto all'abusivismo e rendere più capillare e tempestivo l'espletamento delle attività processuali necessarie, si è scelto di ricorrere ad un accordo di collaborazione professionale con i suddetti avvocati/professionisti, nei termini che seguono.

Si concorda:

1. un compenso annuale forfettario di euro 3000,00 (tremilaeuro,00) per la disponibilità continuativa e la consulenza ordinaria sul territorio delle province di BARI e BAT, intesi come consultazione telefonica, pareristica sulle modalità di presentazione delle denunce e di efficientamento delle attività amministrative;



2. un ulteriore compenso a prestazione secondo i minimi tariffari in vigore al momento del rilascio del mandato, ad oggi dm 55/2014, per:

La Società potrà conferire all'Avvocato, di volta in volta e in relazione ai singoli casi che riterrà di sottoporgli, specifici incarichi professionali aventi ad oggetto una o più delle seguenti attività:

1. la predisposizione e presentazione di denunce o querele in ipotesi di particolare rilevanza, per le quali la Società ritenga non sufficiente o non opportuna la sola iniziativa eventualmente assunta dall'impresa appaltatrice;
2. la predisposizione, proposizione e trattazione di opposizioni avverso richieste di archiviazione, con conseguente assistenza e discussione nella relativa camera di consiglio;
3. la costituzione di parte civile nell'interesse della Società nei procedimenti penali instaurati, ove ciò sia di volta in volta richiesto dalla medesima;
4. l'assistenza nella eventuale fase di impugnazione, ivi compreso il giudizio di appello;
5. l'eventuale attività di recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna, nei casi particolari segnalati dalla Società.

Con particolare riferimento ai procedimenti nei quali venga formulata richiesta di archiviazione, la Società provvederà, ove possibile, a richiedere direttamente al Pubblico Ministero competente o alla competente autorità procedente gli atti del fascicolo necessari a consentire le valutazioni del caso. Qualora, tuttavia, in ragione della ristrettezza dei termini previsti dalla legge, ovvero della necessità di procedere con tempestività all'esame degli atti, alla comprensione delle ragioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione e alla predisposizione dell'eventuale opposizione, la Società lo ritenga opportuno, potrà conferire all'Avvocato apposito incarico anche per richiedere e acquisire la documentazione necessaria, nonché per svolgere ogni attività preliminare, preparatoria e conseguente ritenuta utile o necessaria ai fini della tutela degli interessi della Società.





Il rapporto così disciplinato è pertanto improntato a criteri di specificità, gradualità e piena aderenza alle esigenze concretamente manifestate dalla Società, così che ogni attività professionale trovi fondamento in un espresso e consapevole conferimento, nel rispetto della natura fiduciaria del mandato e della necessaria chiarezza dei rispettivi ambiti di operatività.

Inoltre, sarà in ogni caso garantita la copertura delle spese documentate e delle spese di trasferta per il raggiungimento di Tribunali al di fuori del foro di Bari, oltre ad essere riconosciuto RF, CPA ed IVA come per Legge.

3. modalità di pagamento: il compenso forfettario sarà corrisposto a valle della sottoscrizione della presente convenzione; gli altri compensi saranno corrisposti al termine dell'espletamento del mandato conferito e della fase processuale di riferimento (a titolo esemplificativo: archiviazione delle indagini da parte del GIP, dichiarazione di non luogo a procedere o rinvio a giudizio, sentenza di assoluzione o di condanna). Per il valore della causa si terrà conto dell'importo ragionevolmente recuperabile nella singola fattispecie. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dall'emissione della fattura;
4. il professionista fornirà rendicontazione dell'attività svolta un mese prima della scadenza della presente convenzione e dei procedimenti in corso;
5. il personale interno ad AQP trasmetterà le informazioni ed i documenti necessarie alle azioni legali richieste;
6. la presente convenzione avrà durata di un anno dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogata su consenso espresso di entrambe le parti per l'anno seguente alle stesse condizioni; l'eventuale recesso dovrà essere comunicato con preavviso di due mesi e saranno dovuti i compensi per l'attività in corso e sino allora espletata.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, si fa espresso rinvio alla normativa di riferimento ed, in particolare, alla Legge Professionale n. 247/2012 e ss. modifiche, nonché alla Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso;
8. Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 e comunque le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza con particolare riferimento agli organi d'informazione, ogni tipo di rapporto e/o comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti Uffici della Società;



9. per eventuali controversie il foro competente sarà quello di Bari

Bari 8 aprile 2026

Letto, concordato e sottoscritto

Avv. Pietro Giorgio Savino

Avv. Alessandro Amato

Avv. Rosario Cristini

PIETRO
GIORGIO
SAVINO

Firmato digitalmente
da PIETRO GIORGIO
SAVINO
-Data: 2026.04.08
13:09:38 +02'00'

